



Protocollo: vedi segnatura/contrassegno

A
 Idealservice srl
idealservicesrl@legpec.it

Due Carrare, 29 febbraio 2024

Oggetto: riscontro richiesta di accesso civico generalizzato

Con riferimento alla Vs. istanza, acquisita al prot. n. 0000707 del 2 febbraio 2024, si comunica che le informazioni richieste sono contenute in documenti pubblicati da questa Istituzione scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente e nell'albo online del nostro istituto raggiungibili al seguente link:

<https://iccarrareseeuganeo.edu.it/>

Si sottolinea inoltre quanto segue:

- La vostra spettabile società non ha partecipato alla procedura di gara, pertanto non è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi della l. 241/1990, che avrebbe legittimato ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale
- Osserva la giurisprudenza [T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 17/07/2020, n. 1781] che in tema di accesso civico generalizzato, sebbene il legislatore non chieda formalmente all'interessato di motivare la richiesta di accesso generalizzato, la stessa va disattesa ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato, dovendosi in tal caso il soggetto interessato avvalersi - laddove ne sussistano i presupposti - della specifica tutela accordata dalle disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Uno solo, afferma T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 14/12/2021, n.1819 è il presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico generalizzato, ossia la sua strumentalità alla tutela di un interesse generale. Per questi motivi come afferma la pronuncia del TAR Puglia La relativa istanza, dunque, deve in ogni caso essere disattesa ove tale interesse generale della collettività non emerge in modo evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa è stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale. A queste considerazioni va aggiunto che "L'accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione", non può finire per intralciare il funzionamento della stessa.

Il Dirigente scolastico
 Matteo Burattin
 (Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.ii.mm.)